

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 22 del 31/03/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 31/03/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 22 del 31/03/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Settore 2 – Ufficio Patrimonio - Settore 1 – Ufficio Ragioneria - Segreteria Generale – Segreteria del Sindaco;

Dalla Residenza Comunale, li 17/04/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2014

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 - DLGS N. 267/2000, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA - APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di marzo, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:24 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	TONTI TIZIANO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	DEL PRETE ENRICO	A
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	A
FILIPPINI EMILIO	P	LORENZI FABIO	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	GAUDENZI SIMONA	P
SABATTINI LAURA	P	CECCHINI MARCO	G
PICCIONI GIOVANNA	G	CASANTI FILIPPO	P
CAVOLI ALBERTO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
GALLI SEVERINO	P		

PRESENTI N 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

I Consiglieri Piccioni Giovanna e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, CIBELLI LEO, SIGNORINI FABRIZIO.

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.
Esce l'arch. Tomasetti, Dirigente del Settore 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 27 (proponente: Assessore Cibelli) predisposta in data 28/02/2014 dal Dirigente Fabio Tomasetti ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 12/03/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 dott. Fabio Tomasetti;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 12/03/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

Il Consigliere Galli esce. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 12

Relaziona il Vicesindaco Cibelli;

Seguono gli interventi:

- >del Consigliere Lorenzi (P.d.L.),
- >del Vicesindaco Cibelli;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la Segreteria generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.),
Voti contrarin. ==,
Astenuti..... n. 02 (i Consiglieri Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L.);

DELIBERA

– di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 27

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti:

Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 10 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.),
Voti contrarin. ==,
Astenuti..... n. 02 (i Consiglieri Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L.);

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 28/02/2014

SETTORE:

SERVIZIO:

DIRIGENTE RESPONSABILE:

#

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *“l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

- l'articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il *“Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale”;*

- l'articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: *“i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento”;*

- l'articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L. 222/2007, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali

nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011, ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

- l'allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (Atem), ha individuato, per il territorio della Provincia di Rimini e di parte delle Province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, l'ambito territoriale minimo denominato "A.T.E.M. RIMINI";

- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011, ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'"A.T.E.M. RIMINI", i seguenti 45 Comuni:

n.	Comune	Provincia
1	Bagno di Romagna	Forlì-Cesena
2	Borghi	Forlì-Cesena
3	Mercato Saraceno	Forlì-Cesena
4	Roncofreddo	Forlì-Cesena
5	Sarsina	Forlì-Cesena
6	Sogliano al Rubicone	Forlì-Cesena
7	Verghereto	Forlì-Cesena
8	Carpegna	Pesaro e Urbino
9	Gabicce Mare	Pesaro e Urbino
10	Gradara	Pesaro e Urbino
11	Macerata Feltria	Pesaro e Urbino
12	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino
13	Monte Cerignone	Pesaro e Urbino
14	Montecopiolo	Pesaro e Urbino
15	Monte Grimano Terme	Pesaro e Urbino
16	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino

17	Sassofeltrio	Pesaro e Urbino
18	Tavullia	Pesaro e Urbino
19	Bellaria-Igea Marina	Rimini
20	Cattolica	Rimini
21	Coriano	Rimini
22	Gemmano	Rimini
23	Misano Adriatico	Rimini
24	Mondaino	Rimini
25	Monte Colombo	Rimini
26	Montefiore Conca	Rimini
27	Montegrolfo	Rimini
28	Montescudo	Rimini
29	Morciano di Romagna	Rimini
30	Poggio Berni	Rimini
31	Riccione	Rimini
32	Rimini	Rimini
33	Saludecio	Rimini
34	San Clemente	Rimini
35	San Giovanni in Marignano	Rimini
36	Santarcangelo di Romagna	Rimini
37	Torriana	Rimini
38	Verucchio	Rimini
39	Casteldelci	Rimini
40	Maiolo	Rimini
41	Novafeltria	Rimini
42	Pennabilli	Rimini
43	San Leo	Rimini
44	Sant'Agata Feltria	Rimini
45	Talamello	Rimini

- con decorrenza dall'01/01/2014, i Comuni di Poggio Berni e di Torriana si sono fusi, dando vita al Comune (unico) di Poggio Torriana, per cui i Comuni dell'A.Te.M. Rimini si sono ridotti a 44;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.I.M.). n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo "*Regolamento per*

i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

- l'articolo 2, comma 1, del D.I.M: 226/2011, stabilisce che: *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente";*

- l'articolo 2, comma 2, del D.I.M. 226/2011 prescrive che: *"il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1";*

- l'allegato 1 del D.I.M. 226/2011, prevede che la convocazione dei Comuni dell'"A.T.E.M. RIMINI", avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 10 febbraio 2014 e che la pubblicazione del bando avvenga entro ulteriori 15 mesi da tale data, ovvero entro il 10 maggio 2015;

- l'articolo 2, comma 4, del DM 226/2011, stabilisce che *"la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti";*

- l'articolo 2, comma 5, del DM 226/2011, prevede che: *"la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";*

Considerato che:

- sulla base di quanto sopra esposto il COMUNE DI RIMINI, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara

per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'"A.T.E.M. RIMINI";

- l'articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.I.M. 226/2011 dal titolo "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*" prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 30 del D.Lgs.267/2000, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- occorre regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l'individuazione degli organi di governo, dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un'efficiente ed efficace operatività dell'A.T.E.M. RIMINI, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell'affidamento del servizio;

- le vigenti disposizioni di legge prevedono, a carico di ogni futuro gestore (unico) del servizio di distribuzione del gas di ogni A.T.E.M., il rimborso, ai comuni del medesimo A.T.E.M. - per importi in parte già determinati, in parte connessi ai valori degli impianti di distribuzione del gas dell'a.te.m. che saranno gestiti dal gestore stesso (attualmente ancora indeterminati, ma che saranno determinati nel bando di gara) - delle spese che tali comuni sosterranno sia per la predisposizione della gara (una tantum), sia per lo svolgimento, congiuntamente tra loro, delle funzioni di monitoraggio costante (ogni anno) del servizio erogato dal gestore stesso nell'intero periodo (dodici anni) di durata dello stesso, pertanto è ragionevolmente presumibile che la predisposizione e lo svolgimento della gara e delle conseguenti funzioni di monitoraggio del servizio non comporteranno oneri residui ("non integralmente coperti" da correlate entrate) a carico dei comuni dell'A.T.E.M.;

- le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività sopra indicate saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell'ente, una volta che saranno state quantificate;

- in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 45 ora 44 Comuni dell'A.T.E.M. Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale

attribuzione, da parte dei medesimi ed a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra le parti, di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.267/2000;

- in data 06/06/2013, su impulso del Comune di Rimini, capofila dell' "A.T.E.M. RIMINI", per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stata costituita la c.d. "cabina di regia transitoria", composta da un gruppo di lavoro ristretto, formato dai seguenti 7 soggetti:

a) Comune di Rimini;

b) Comune di Riccione;

c) Comune di Bellaria-Igea Marina;

d) Comune di Santarcangelo di Romagna (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale

di Rimini nord);

e) Comune di Cattolica (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale di Rimini sud);

f) Comune di Mercato Saraceno (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della

Provincia di Forlì-Cesena);

g) Comune di Gabicce Mare (in rappresentanza dei Comuni dell'area territoriale della Provincia

di Pesaro-Urbino);

ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la suddetta convenzione;

- alla fine dell'anno 2013 la suddetta "cabina di regia transitoria" ha predisposto la *"Convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, per l'esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo di RIMINI"*, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**, da stipulare, nei primi giorni di aprile 2014, tra tutti i 44 Comuni dell'A.T.E.M. Rimini, previa relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

Valutato che la suddetta convenzione è basata sui seguenti aspetti principali:

- ampia delega al Comune di Rimini di tutte le funzioni propedeutiche alla predisposizione e all'espletamento della gara d'ambito (quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G. - e locali, l'acquisizione di specifiche consulenze, la predisposizione del bando di gara,

del disciplinare di gara, del contratto di servizio, del documento che identifichi tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell'A.T.E.M. Rimini, i rispettivi proprietari e i rispettivi valori rilevanti ai fini dell'espletamento della gara, i canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari Comuni concedenti, del documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell'A.T.E.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio), con relativi oneri anticipati (alla stazione appaltante) dai gestori uscenti e successivamente ad essi rimborsati dal gestore entrante (vincitore della gara);

-il riconoscimento al Comune di Rimini del ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con il medesimo e di unico gestore del medesimo contratto di servizio, nonché la gestione degli eventuali contenziosi, di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni di parte attrice o resistente;

-istituzione di un "comitato di monitoraggio" presieduto dal Comune di Rimini e formato da un "sottoinsieme" ristretto (7 membri) di tutti i comuni dell'A.T.E.M. Rimini, attraverso un meccanismo piramidale di formulazione delle principali decisioni relative alla predisposizione della gara ed anche alla successiva gestione del contratto di servizio che sarà stipulato con il relativo aggiudicatario; secondo tale meccanismo i vari membri del comitato di monitoraggio rappresenteranno diversi comuni delle varie sotto-aree territoriali (c.d. "sotto-ambiti") e peseranno, nelle decisioni da assumere, in proporzione al rapporto tra il numero dei rispettivi p.d.r. ("punti di riconsegna" - alias "utenti gas"), rispetto al numero totale del p.d.r. dell'intero A.T.E.M. Rimini;

-istituzione, da parte del Comune di Rimini, di un ufficio unico - finanziato con le risorse che a tal fine saranno appositamente riconosciute dal gestore - che presidi e gestisca il contratto di servizio con il gestore, secondo le direttive fornite dal comitato di monitoraggio;

-accentramento, in capo al Comune delegato di Rimini, della gran parte dei rapporti finanziari (relativi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, all'anticipazione degli oneri di gara, al rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di vigilanza attraverso il comitato di monitoraggio e l'ufficio unico) che intercorreranno con il gestore (vincitore della gara);

Ritenuto che, per quanto sopra indicato, la convenzione in questione sia integralmente condivisibile e conseguentemente occorra pertanto approvarla ed autorizzare fin da ora il

Responsabile Area P.O. del Settore 2, Ing. Stefano Rastelli, a sottoscriverla per conto del Comune di Cattolica, non appena possibile;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 2, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000;

Visto il parere del Dirigente del Settore 1 (Servizi Finanziari) ex art. 36, del Regolamento di contabilità;

Visto il Dlgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 30, sopra richiamato;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente deliberato;

- di approvare quindi la *“Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara”* allegata al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A**;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il funzionario tecnico, Ing. Stefano Rastelli, Posizione Organizzativa del Settore 2, il quale viene altresì autorizzato, fin da ora, a sottoscrivere per conto del Comune di Cattolica e non appena possibile la convenzione approvata al precedente punto, attribuendo al medesimo ogni più ampia facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali e non sostanziali che dovessero eventualmente risultare necessarie e/o opportune;

- di dare altresì atto che le spese e le entrate connesse allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione come sopra approvata saranno previste nei competenti bilanci di previsione dell’ente, una volta che saranno state quantificate;

- di dare inoltre atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi dai competenti dirigenti di settore i pareri richiamati in premessa;

- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Settore 2 –

ufficio Patrimonio, Settore 1 – ufficio Ragioneria, Segreteria Generale e ufficio Sindaco;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, determinati dalla necessità di rispettare i ristretti tempi previsti per la stipula e l'attuazione dell'anzidetta convenzione, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. , voti contrari n.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.